

**Comune di
Cavallino-Treporti
(Provincia di Venezia)**



STATUTO COMUNALE

Approvato con deliberazione	n. 07 del 30.01.2002
Modificato con deliberazione	n. 51 del 15.10.2014
Modificato con deliberazione	n. 43 del 14.07.2015

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI, PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Comunità, territorio e sede

Il comune di Cavallino-Treporti è costituito dalle comunità di Punta Sabbioni, Lio Grando, Ca' Savio, Treporti, Saccagnana, Lio Piccolo, Mesole, Ca' Vio, Ca' Pasquali, Ca' Ballarin, Ca' di Valle, Cavallino e dal territorio, confinante con quello dei comuni di Venezia e di Jesolo, che ha un'estensione di kmq 44,87.

La sede del Comune è ubicata in Ca' Savio - Via Concordia n. 38/D.

Il comune di Cavallino-Treporti ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone, deliberati dal Consiglio comunale, le cui modalità d'utilizzo sono dettate da apposito Regolamento.

Art. 2

Tipicità territoriale, sociale ed economica

Cavallino-Treporti rappresenta un *unicum* territoriale, circoscritto dalle acque del mare Adriatico, della laguna di Venezia e del fiume Sile. Questa connotazione fisica e geografica e l'elevata qualità ambientale del territorio hanno favorito il consolidarsi di attività economiche come il turismo, l'agricoltura specializzata, la pesca, il commercio e l'artigianato.

La tipicità dei luoghi ha determinato una forte caratterizzazione delle diverse attività umane che in esso si svolgono: sociali, economiche e culturali.

Le azioni programmatica ed amministrativa del comune di Cavallino-Treporti sono ispirate alla salvaguardia di tali peculiarità, fondate sul corretto equilibrio tra il rispetto degli elementi naturali e lo sviluppo finalizzato al benessere dei cittadini e degli ospiti del territorio.

Art. 3

Autonomia Statutaria

Il comune di Cavallino-Treporti è ente locale autonomo con potestà statutaria, secondo quanto stabilito dall'art.114 della Costituzione.

Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali inerenti all'organizzazione dell'Ente .

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria secondo le previsioni dello Statuto e dei Regolamenti, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 4

Funzioni

Il Comune rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne favorisce il progresso civile, sociale, politico, culturale ed economico.

Esercita le funzioni ad esso attribuite con legge statale e regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'Autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini.

Spettano quindi al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti da legge statale o regionale.

Art. 5

Attività amministrativa

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure.

La semplificazione dei procedimenti e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organismi elettivi e dell'organizzazione comunale.

Art. 6

Principi fondamentali dell'attività amministrativa

Cavallino-Treporti è territorio di radicate tradizioni di grande operosità, di solidarietà diffusa e di forte consuetudine alla partecipazione democratica e civile, aperto alla presenza e ai rapporti con popoli e culture diverse.

Il Comune:

- progetta e promuove la qualità della vita per i cittadini, come singoli e nelle formazioni sociali, prima fra tutte la famiglia, rendendosi garante dei valori del pluralismo e della convivenza civile;
- riconosce il ruolo primario del lavoro nello sviluppo e nel progresso della comunità;
- orienta la propria azione al fine di attuare i principi di dignità ed uguaglianza stabiliti dall'art. 3 della Costituzione, adotta azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della vita del Comune e assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, promuovendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti o ai quali partecipa;
- riconosce, inoltre, i diritti inviolabili della persona, la pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, razza, età, capacità fisiche e sensoriali, orientamento sessuale, lingua, religione e opinioni politiche. Tutela il valore degli altri esseri viventi, la dignità degli esseri animali ed il loro diritto ad adeguate condizioni di vita;
- favorisce la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione alla vita della comunità delle minoranze etniche e religiose presenti nel territorio, contrastando ogni forma di razzismo e di intolleranza;

- promuove e realizza politiche di accoglienza e rispetto dei diritti degli stranieri immigrati ed esuli in collaborazione con enti, associazioni e gruppi di volontariato operanti in tale ambito;
- promuove la cultura della pace, quale diritto fondamentale delle persone e dei popoli, ed i diritti umani, mediante iniziative di ricerca, educazione, informazione e cooperazione internazionale;
- sviluppa i propri rapporti nell'ambito internazionale e della Comunità Europea, anche attraverso l'istituto del gemellaggio. Promuove forme di cooperazione e scambio con comunità locali ed enti territoriali di altri paesi improntati all'affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia;
- promuove l'abbattimento di tutte le barriere architettoniche e culturali che possano precludere la piena integrazione nella Comunità delle persone disabili, promuovendo, inoltre, per queste ultime, anche attraverso opportuni interventi tecnico-amministrativi, condizioni di pari opportunità nel campo lavorativo, culturale e sociale.
- promuove la formazione e la diffusione della cultura dell'autoprotezione, favorendo la crescita del volontariato organizzato al servizio della comunità locale, nell'ambito di un federalismo solidale basato sui principi della sussidiarietà;
- promuove e sviluppa progetti al fine di prevenire e contrastare qualsiasi forma di emarginazione sociale e culturale.

Art. 7

Modalità e caratteristiche dell'attività amministrativa

Il Comune, per l'esercizio delle proprie funzioni ed il conseguimento delle proprie finalità, adotta il metodo e gli strumenti della programmazione. I programmi sono soggetti a revisione annuale, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale.

Promuove la cooperazione con Comuni, Provincia e Regione per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali, finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile. A tal fine contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della Regione.

Promuove, con i comuni dell'area territorialmente contigua, ampie forme di collaborazione e cooperazione per garantire, anche attraverso accordi di programma, il coordinamento degli interventi e dei servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovra e pluri-comunale.

Collabora con le istituzioni scolastiche affinché le proprie attività formative, educative e culturali siano coerenti con le funzioni didattiche.

Il Comune riconosce l'attività di enti, organismi ed associazioni culturali, sportive, ricreative, di volontariato e dota la comunità di idonee strutture, servizi ed impianti assicurandone l'accesso ed il loro uso.

Il Comune applica l'approccio precauzionale quando una oggettiva e preliminare valutazione scientifica, prodotta da organismi ed enti deputati, stabilisca che è ragionevole temere danni seri ed effetti potenzialmente pericolosi per l'ambiente, la salute degli uomini, degli animali e dei vegetali, così come definiti dalle norme comunitarie o nazionali vigenti.

Art. 8
Difesa, assetto ed utilizzazione del territorio

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la salvaguardia dell'ambiente attivando le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti. Cura la conservazione delle risorse naturali e ambientali, favorisce lo sviluppo di tutte le iniziative idonee a tutelare la flora, la fauna e per garantire alla comunità una migliore qualità della vita.

In collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, tutela lo sviluppo del patrimonio culturale, storico, artistico e delle tradizioni locali.

Favorisce la valorizzazione e il recupero qualificato dei centri storici quale patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e sede di attività economiche, culturali e sociali.

Programma un organico assetto del territorio che assicuri un equilibrato sviluppo degli insediamenti residenziali, delle infrastrutture sociali e delle attività economiche.

Art. 9
Sviluppo economico, partecipazione e cooperazione

Il Comune opera per la tutela e lo sviluppo delle attività economiche, in particolare dei settori dell'agricoltura, del turismo, del commercio, dell'artigianato, della pesca e dei servizi ed adotta iniziative atte a stimolarne il progresso e la qualificazione.

Ai fini di concorrere alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione, il Comune si avvale dell'apporto delle associazioni imprenditoriali, dei sindacati dei lavoratori e delle formazioni sociali, culturali e sportive presenti nel territorio.

Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione su programmi, decisioni e provvedimenti comunali e cura la creazione ed il buon funzionamento degli strumenti per la loro ampia diffusione e facile conoscenza.

In tale ambito il Comune istituisce la consulta di cui successivo art. 37.

TITOLO II ORDINAMENTO COMUNALE

Art. 10 Organi di governo

Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

Le funzioni degli organi di governo sono esercitate in conformità alle norme stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 11 Consiglio comunale

Il Consiglio comunale, composto dal Sindaco e dai Consiglieri, è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo.

L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti fino alla nomina dei successori.

L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Il Consiglio comunale assicura e garantisce lo sviluppo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati attraverso gli istituti di partecipazione e opportune iniziative di collegamento, consultazione e coordinamento. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale normata da specifico Regolamento.

Art. 12 Insediamento del Consiglio comunale

La prima seduta del Consiglio comunale è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco neoeletto ed è dallo stesso presieduta, fino alla elezione del Presidente, con il seguente ordine del giorno:

- convalida degli eletti;
- comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta comunale;
- elezione del Presidente del Consiglio comunale.

La seduta è pubblica e la votazione è palese.

Art. 13

Presidenza del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza assoluta nella prima seduta del Consiglio, tra i suoi membri.

Nella stessa seduta e con le stesse modalità si procede all'elezione di un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

I poteri del Presidente sono:

- la rappresentanza del Consiglio comunale;
- la predisposizione dell'ordine del giorno e le convocazioni del Consiglio comunale secondo quanto previsto dal Regolamento;
- la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio comunale;
- ogni altra competenza prevista dalla legge.

Il Presidente è garante dell'autonoma responsabilità di indirizzo, di programma, di pianificazione e di controllo dell'organo consiliare e dell'osservanza dello Statuto e del Regolamento del Consiglio comunale.

La nomina a Presidente del Consiglio Comunale può essere revocata sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno due quinti dei consiglieri e approvata a maggioranza assoluta.

La mozione di sfiducia deve essere motivata.

Art. 14

Consiglieri comunali

I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla Legge. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun Consigliere, secondo le proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla Legge.

I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con delibera del consiglio stesso. A tale riguardo, il presidente del consiglio provvede a comunicare l'avvio del procedimento. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché a fornire al presidente eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella predetta comunicazione scritta, che comunque non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle eventuali cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

L'esercizio delle prerogative, dei diritti e degli obblighi dei Consiglieri comunali, e le modalità e le forme di esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio comunale.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere vanno presentate, per iscritto, al Presidente del Consiglio comunale e debbono essere immediatamente assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa

d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nella prima seduta utile, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio, che possono esercitare anche sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La stessa è redatta dai consiglieri e trasmessa al Presidente del Consiglio che la inserisce all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

I Consiglieri svolgono inoltre la loro azione di controllo politico-amministrativo e di proposta attraverso la presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno ed emendamenti.

I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge non separato o di loro parenti o affini entro il quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge non separato o di parenti o affini fino al quarto grado.

Il Sindaco può conferire a singoli consiglieri una delega avente ad oggetto specifici affari e/o progetti, circa i quali il Consigliere delegato coadiuva il Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al Sindaco medesimo osservazioni e proposte. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i limiti di tale prerogativa. Il Consigliere così delegato deve produrre al Presidente del Consiglio affinché ne dia comunicazione alla apposita Commissione Consiliare, una relazione annuale sull'attività svolta

Art. 15 **Gruppi Consiliari e Capigruppo**

I Consiglieri appartengono ai Gruppi corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti anche se composti di un solo Consigliere. Nel corso del mandato possono essere costituiti nuovi gruppi purché siano composti di almeno tre Consiglieri. Ciascun gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo e ne dà comunicazione scritta al Presidente del Consiglio comunale e al Segretario Generale. In mancanza di designazione assume le funzioni di Capogruppo il Consigliere che nella lista di appartenenza ha riportato la più alta cifra individuale.

I Consiglieri che escono da un gruppo senza confluire in un altro, costituiscono il gruppo misto, cui si applicano le norme previste per gli altri gruppi consiliari, ad eccezione del limite numerico fissato nel precedente capoverso.

Compatibilmente con le risorse disponibili, ai gruppi Consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle proprie funzioni, idonee strutture e servizi, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi, secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio.

Art. 16
Conferenza dei Capigruppo

Il Presidente del Consiglio comunale convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo per la definizione del programma dei lavori; alle riunioni è invitato il Sindaco.

La Conferenza dei Capigruppo si riunisce almeno una volta al mese e si avvale della collaborazione del Segretario Generale o di altro dipendente incaricato.

L'attività ed il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio.

Art. 17
Commissioni consiliari

Il Consiglio Comunale costituisce, al suo interno, commissioni permanente e, se necessario, commissioni temporanee, speciali e di controllo o garanzia. I presidenti di queste ultime sono nominati dal Consiglio su designazione dei gruppi consiliari di minoranza

Le Commissioni permanenti sono composte nel rispetto del criterio proporzionale, garantendo la completa rappresentanza del Consiglio. Hanno la funzione di snellire, attraverso un preventivo ed approfondito esame degli argomenti da porre in discussione, i lavori del Consiglio comunale.

Il Regolamento disciplina il numero, le materie di competenza, il funzionamento e le modalità di costituzione delle Commissioni.

Le Commissioni temporanee e speciali, costituite per attività di studio, ricerca e proposta, sono composte, anche senza l'osservanza del criterio proporzionale, da un numero variabile di componenti a seconda dei compiti affidati, garantendo la presenza della minoranza.

Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori delle Commissioni possono essere invitati rappresentanti di forze sociali, politiche, religiose ed economiche per la consultazione su specifici argomenti.

Art. 18
Attribuzioni del Consiglio comunale

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di competenza della Giunta nel rispetto dei criteri generali stabili dal Consiglio;
- programmi relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative relazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

- convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- istituzione, compiti e norme su funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- istituzione e ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mere esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
- definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 19

Attività di controllo del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale verifica annualmente l'attuazione delle linee programmatiche.

Il Consiglio comunale valuta le relazioni periodicamente presentate dai rappresentanti del Comune nominati in istituzioni, consorzi, aziende e società dipendenti dal Comune o da esso controllati o partecipati.

Art. 20

Elezione del Sindaco e nomina del Vice Sindaco e degli Assessori

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalla Legge.

Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale, tra cui un Vice Sindaco e, nella prima seduta, ne dà comunicazione al Consiglio, dopo il giuramento.

Art. 21
Funzioni e composizione della Giunta comunale

La Giunta comunale collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio, al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento.

La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da non meno di quattro e non più di sette Assessori.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Le cause sopravvenute di incompatibilità o ineleggibilità debbono essere rimosse entro dieci giorni dalla contestazione.

Gli Assessori che non fanno parte del Consiglio partecipano ai lavori dello stesso e delle Commissioni consiliari con facoltà di parola ma senza diritto di voto e non concorrono al quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.

E' fatto divieto agli Assessori di ricoprire incarichi professionali o assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. I componenti della Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco.

Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 22
Mozione di sfiducia

Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo generale del Comune. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi di legge.

Art. 23
Funzionamento della Giunta comunale

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o da chi ne fa le veci.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Generale e, in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario.

La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni.

Delibera con voto palese e con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica.

In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o degli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Generale o da chi ne fa le loro veci.

Gli Assessori coadiuvano il Sindaco e collaborano alla redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione. Il documento di indirizzo strategico è approvato dalla Giunta e costituisce il termine di riferimento per la stesura del piano esecutivo di gestione sulla cui attuazione ogni Assessore vigila e risponde personalmente al Sindaco e alla Giunta.

Il Sindaco e la Giunta Comunale riferiscono annualmente al Consiglio sulla propria attività generale.

Art. 24 Competenza della Giunta comunale

La Giunta comunale compie gli atti di amministrazione che non sono riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio comunale, al Sindaco, al Segretario Generale, al Direttore generale, ai Dirigenti.

Nel quadro degli indirizzi e in attuazione degli atti fondamentali del Consiglio, la Giunta svolge le funzioni di propria competenza, concernenti l'attività amministrativa, con provvedimenti deliberativi.

Compete alla Giunta comunale:

- l'attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- la vigilanza sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
- la proposta di atti e Regolamenti di competenza del Consiglio comunale, previsti dalla Legge e dallo Statuto e le relative modificazioni;
- l'approvazione di progetti di attività e l'autorizzazione a ricorrere ad acquisti e alienazioni immobiliari, permuta, appalti e concessioni, previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale o che ne costituiscono mera esecuzione, nel rispetto delle attribuzioni che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti assegnano agli organi burocratici;
- l'approvazione di progetti relativi a singole opere pubbliche, di programmi esecutivi, di disegni attuativi degli stessi programmi, nell'ambito delle linee e degli indirizzi previsti nei programmi approvati dal Consiglio comunale;

- l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale;
- la determinazione in ordine alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, fatti salvi i compiti attribuiti agli organi burocratici dallo Statuto e dai Regolamenti;
- la predisposizione dello schema del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- la definizione, in base alla proposta del Direttore Generale, ove nominato, o, in caso contrario, sentita la conferenza dei responsabili dei servizi, del piano esecutivo di gestione dell'esercizio.

Art. 25 Competenza del Sindaco

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale.

Rappresenta l'Ente, sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate o subdelegate al Comune e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati.

Assicura l'unità d'indirizzo amministrativo dell'azione comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al Sindaco la responsabilità di garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale in atti e programmi operativi che ne consentano la realizzazione.

Spetta al Sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:

- nominare il Segretario Generale, i responsabili degli uffici e dei servizi, nonché attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- emanare direttive e promuovere conferenze di servizi per l'esercizio di funzioni di competenza comunale;
- provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revocare dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- emanare, quale ufficiale di Governo, ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale e protezione civile, per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino la pubblica incolumità;
- in caso di emergenza, ovvero quando per circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e uffici pubblici;

- coordinare e riorganizzare, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi e uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- convocare i comizi per i Referendum consultivi.

Art. 26 **Programma di governo**

Il Sindaco, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo. Entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio invia il relativo documento al Presidente del Consiglio, per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, in base alle valutazioni espresse dal Consiglio o per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie, inviandole al Presidente del Consiglio per l'approvazione nei modi e nei termini di cui al documento iniziale.

Art. 27 **Vice Sindaco**

Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sua sospensione dall'esercizio della funzione.

In caso di contestuale assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco e del vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dagli Assessori secondo l'ordine di elencazione nel documento di comunicazione al Consiglio della composizione della Giunta.

Art. 28 **Deleghe del Sindaco ai componenti della Giunta comunale**

Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.

La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti.

L'atto di delega, deve essere rilasciato per iscritto e deve indicare l'oggetto, la materia, , gli eventuali limiti del trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata .

La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco.

La delega può essere revocata dal Sindaco, con provvedimento scritto e motivato, in qualunque momento.

I provvedimenti di delega permanente e di revoca sono comunicati al Consiglio.

Art. 29
Obbligo di astensione degli amministratori

Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge non separato o di loro parenti od affini entro il quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore, del coniuge non separato o di parenti o affini entro il quarto grado.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 30

Riconoscimento, valorizzazione e promozione della partecipazione popolare

Il Comune di Cavallino-Treporti riconosce e valorizza le libere forme di associazione fra cittadini e promuove

organismi e istituti di partecipazione popolare all'Amministrazione locale

Art. 31

Titolarità dei diritti di partecipazione

1. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello statuto, quando non sia diversamente stabilito, spettano a

chi, avendo compiuto i sedici anni:

a) abbia la residenza nel comune;

b) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio;

c) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio, anche se privo

della cittadinanza italiana.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

Art. 32

Diritto di informazione

1. Il comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la

condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica e la piena

conoscenza dei loro diritti in relazione ai procedimenti amministrativi.

2. A tale scopo il consiglio comunale adotta un regolamento contenente la disciplina di esercizio dei diritti di

informazione, di partecipazione al procedimento amministrativo, di accesso ai documenti amministrativi e di

proposta e svolgimento dei referendum.

3. Al fine di garantire la trasparenza, l'amministrazione appresta i mezzi informativi necessari, ivi compreso

internet e promuove e favorisce ogni iniziativa per rendere pubblica e conosciuta l'attività propria, e degli enti

e aziende dipendenti.

4. Allo scopo l'Amministrazione assicura, anche attraverso la costituzione di apposito ufficio, l'accesso agli

atti nei limiti stabiliti dalle leggi e con le modalità previste dai regolamenti.

Art. 33

Valorizzazione delle libere forme associative e del volontariato

1. Il comune valorizza le libere forme associative della popolazione, promovendone il concorso attivo

all'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi pubblici.

2. Il comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il

conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'integrazione di attività nell'erogazione dei servizi e

privilegiando le iniziative che consentono più elevati livelli di socialità, solidarietà, crescita civile con

prioritaria attenzione a quelle che hanno sede nel territorio comunale.

3. La programmazione dei servizi pubblici, in conformità a quanto previsto dal precedente comma 2, tiene conto delle organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo, per esse, condizioni di priorità in caso di ricorso a convenzioni.

4. Il comune mette a disposizione di associazioni, comitati o altri organismi privati strutture, beni strumentali contribuiti e servizi secondo criteri e modalità predeterminati dal consiglio comunale nell'apposito regolamento.

Art. 34

Albo delle associazioni riconosciute

Le associazioni, operanti nel territorio comunale e che abbiano depositato presso la segreteria del Comune il proprio atto costitutivo e statuto, hanno diritto di essere iscritte in apposito albo, da aggiornarsi annualmente, con le modalità previste dal Regolamento.

Art. 35 Consulte

1. Le consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, enti, istituzioni, categorie professionali, organizzazioni sindacali di categoria

fasce o gruppi di persone titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 31.

2. Le consulte sono istituite con delibera del Consiglio Comunale che ne specifica le materie di competenza,

il numero dei componenti e le modalità di funzionamento

3 E' fatta salva l'adozione di apposite norme regolamentari aventi valenza generale per tutte le diverse

Consulte che si andranno a costituire.

4. Le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti dell'attività dell'amministrazione

nei confronti della giunta e del consiglio, in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che

attengono le materie di competenza su temi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i problemi

dell'economia e del lavoro, le attività sociali, i tempi e la qualità della vita, l'ambiente, la scuola e l'istruzione,

lo sport, il turismo.

5. Le consulte, oltre che per iniziativa del Consiglio, sono istituite anche su richiesta di almeno 5 associazioni

iscritte all'albo.

Art. 36

Istanze, Petizioni, Proposte di delibera

1. I titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 31 in forma singola o associata, possono rivolgere

all'Amministrazione Comunale istanze, petizioni e proposte di iniziativa popolare

2. Le istanze in quanto richieste di informazioni in ordine a specifici problemi oggetto dell'attività

dell'amministrazione possono essere rivolte al Sindaco o al Dirigente Comunale per materie nelle quali

esercitano competenze a rilevanza esterna.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza il Sindaco, ovvero un assessore delegato , o il Dirigente rispondono all'istanza.
4. Le petizioni, quale strumento per sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione specifici problemi e/o avanzare possibili soluzioni, devono essere rivolte al Sindaco o al Consiglio Comunale su richiesta del numero di Titolari dei diritti di partecipazione previsto dal Regolamento.
5. Entro 45 giorni dalla ricezione della petizione l'organo interpellato risponderà alla petizione.
6. Le proposte di deliberazione di iniziativa popolare sono proposte formulate dai titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 31 su materia di competenza del Consiglio Comunale, purchè corrispondenti ai requisiti formali richiesti. La verifica dei requisiti e sostanziali della proposta è devoluta al Segretario Generale. Successivamente i promotori devono raccogliere, a corredo della proposta, il numero di firme di Titolari dei diritti di partecipazione previsto dal Regolamento.
7. . Con apposito regolamento sono ulteriormente disciplinate le istanze e le petizioni di cui al primo comma ed individuate le condizioni di ammissibilità della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria. La proposta deve essere esaminata dall'organo competente nei termini di regolamento, anche eventualmente integrata o modificata, corredata dai prescritti pareri ed attestazioni.
- 8.. Il comune favorisce, anche attraverso la messa a disposizione di propri spazi e strumenti, l'espressione da parte dei cittadini di opinioni su decisioni, atti e attività dell'amministrazione.

Art. 37

Referendum consultivo e propositivo

1. Il referendum comunale consultivo e propositivo è un atto di democrazia diretta e deve riguardare questioni interessanti la comunità locale di competenza dell'Amministrazione Comunale.
2. Il referendum può essere proposto dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, o per iniziativa popolare, su richiesta di almeno il 5% dei titolari dei diritti di partecipazione di cui al precedente art. 31.
3. La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad eccezione dei seguenti:
- Atti di elezione, nomina, designazione e decadenza;
 - Personale del Comune e delle aziende;
 - Bilanci, tributi e finanza;
 - Materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o rapporti contrattuali con terzi;
 - Pareri richiesti da disposizioni di legge;
 - Tutela dei diritti delle minoranze.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione, della proposta deve essere acquisito il giudizio di ammissibilità da parte del Segretario Generale che può avvalersi dell'assistenza di ulteriori due esperti da lui individuati.

5. Il quesito referendario è approvato se ha raggiunto la maggioranza dei voti validamente espressi

6. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale

Art 38

Referendum abrogativo

1. Su richiesta del 10% degli elettori residenti il Sindaco indice referendum per l'abrogazione, totale o

parziale, di norme regolamentari emanate dal Comune o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.

2. Non è ammesso il referendum abrogativo per:

-

- Atti di elezione, nomina designazione;

- Personale del Comune e delle Aziende;

- Bilanci, tributi e finanza;

- Materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziari o

rapporti contrattuali con terzi;

- Pareri richiesti da disposizioni di legge;

- Tutela dei diritti delle minoranze;

- I piani territoriali ed urbanistici generali e attuativi, i programmi per la loro attuazione e relative variazioni.

3. Hanno diritto a partecipare al referendum abrogativo i cittadini iscritti alle liste elettorali del comune.

4. Entro trenta giorni dalla presentazione, della proposta deve essere acquisito il giudizio di ammissibilità da parte del Segretario Generale che può avvalersi dell'assistenza di ulteriori due esperti da lui individuati.

5. Il referendum abrogativo è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Le modalità di attuazione sono determinate con apposito regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

Art. 39

Cittadinanza onoraria

1. Il consiglio comunale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, può concedere la

cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte, della

convivenza e della solidarietà umana.

Art. 40

Albo Pretorio

- A B R O G A T O -

TITOLO IV ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 41 Principi generali dell'organizzazione

Il Comune disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, produttività ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità.

Per il perseguimento di tale finalità si adoperano, con distinti ruoli e sfere di azione, ma nella pari dignità istituzionale, gli organi elettivi, cui spettano poteri di indirizzo e di controllo, e gli organi burocratici, cui spetta la gestione amministrativa.

Art. 42 Organizzazione degli uffici e servizi

L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati con apposito regolamento, in conformità alle disposizioni di Legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme contrattuali per il personale degli enti locali.

Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è adottato dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio ed in conformità a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e a principi di trasparenza, accessibilità e funzionalità.

Art. 43 Segretario generale

Il Segretario generale esercita le attribuzioni ed assume le responsabilità previste dalla Legge:

- coordina l'esecuzione degli atti di indirizzo degli organi elettivi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui funzionalmente dipende;
- sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

Il Sindaco può, avvalendosi delle facoltà di Legge, conferire al Segretario le funzioni di Direttore generale.

Il Segretario è assistito e coadiuvato da un Vice-Segretario, che ne svolge, altresì, le funzioni vicarie nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 44
Dirigenti: funzioni e responsabilità

Compete ai dirigenti o a coloro cui siano legittimamente attribuite le relative funzioni, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, sono responsabili della correttezza amministrativa, dell'imparzialità, dell'efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente.

Essi, nel rispetto della legge e delle declaratorie sancite dai contratti collettivi di lavoro, possono delegare l'esercizio di funzioni e l'emanazione di singoli provvedimenti, anche ad efficacia esterna, nonché l'esecuzione di attività ad efficacia interna, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 45
Incarichi esterni

La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, o eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il conferimento di incarichi esterni è disposto dal Sindaco con atto motivato.

Il contratto è rinnovabile anche con diversi termini di durata, ma comunque non oltre la durata in carica del Sindaco.

Art. 46
Organizzazione e controllo di gestione

Il Comune assume l'analisi organizzativa come funzione permanente e adegua l'assetto e la dotazione organica degli uffici sulla base della costante verifica dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi da raggiungere.

Il controllo di gestione fornisce gli strumenti necessari ad orientare l'attività di direzione gestionale e le valutazioni di competenza dei dirigenti del Comune. In particolare è finalizzato a verificare la razionalità delle procedure adottate, a valutare il costo ed i tempi delle attività e dei servizi resi dagli uffici, a rilevare per ciascuna unità organizzativa indici di prestazione utili a misurare efficacia ed efficienza di azione.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI

Art. 47 Oggetto dei servizi pubblici

Il Comune provvede alla gestione dei servizi che abbiano per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

La scelta delle forme di gestione da adottare per i servizi pubblici compete al Consiglio comunale, in considerazione dei criteri di efficienza, efficacia, economicità per la migliore soddisfazione delle esigenze dei cittadini e sulla base di valutazioni comparative tra le diverse forme previste dalla legge, avuto riguardo alla natura del servizio ed agli interessi pubblici da perseguire.

Art. 48 Forme di gestione dei servizi pubblici

I servizi pubblici locali sono gestiti, in ragione delle dimensioni o delle caratteristiche del servizio e della tipologia delle prestazioni, del contenuto imprenditoriale e delle loro caratteristiche tecniche, economiche e sociali, secondo le seguenti forme:

- in economia;
- in concessione a terzi;
- a mezzo di azienda speciale;
- a mezzo di istituzione;
- a mezzo di società per azioni o società a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituita o partecipata dal comune;
- a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.

Art. 49 Composizione e organi dell'azienda speciale e dell'istituzione

Sono organi dell'Azienda speciale e dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.

Può essere nominato Presidente o componente del Consiglio di Amministrazione di un'azienda speciale o di un'istituzione chi sia in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale e dell'istituzione, per un periodo corrispondente al suo mandato, salva comunque la loro permanenza in carica sino alla nomina dei successori.

Essi possono essere revocati per gravi irregolarità nella gestione o per grave inosservanza degli indirizzi generali con pregiudizio degli interessi del Comune, dell'Azienda o dell'Istituzione.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'azienda speciale è stabilito dallo Statuto dell'azienda.

Il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione è composto da un massimo di cinque membri, compreso il Presidente.

Il Direttore dell'istituzione, al quale compete la direzione e gestione della stessa, è nominato dal Sindaco con le modalità previste da regolamento.

Art. 50 **Carta dei servizi pubblici**

L'erogazione dei servizi pubblici, anche svolti in regime di concessione, deve ispirarsi ai principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, tutela delle esigenze degli utenti e deve garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria carta dei servizi.

La carta dei servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio ed i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo e di controllo, assicurando la piena informazione degli utenti.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

Art. 51

Collaborazione fra Enti

Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con altri comuni, con la Provincia, la Regione ed altri enti pubblici e privati quale mezzo per svolgere, nel modo più efficiente e coordinato, quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economie di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini senza sovrapposizioni di competenza.

Art. 52

Convenzioni e consorzi

Le forme associative sono utilizzate secondo le necessità e la convenienza in relazione al bisogno pubblico da soddisfare e in attuazione dei principi di cooperazione ed integrazione affermati dallo Statuto.

I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici sono regolati da apposite convenzioni.

Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di personale distaccato dagli enti partecipanti ed operano in luogo e per conto degli stessi.

Può altresì essere delegato ad enti sovracomunali o a più comuni l'esercizio di funzioni a favore di uno di essi, che operano in luogo e per conto dei deleganti.

Per l'esercizio di funzioni o di servizi, anche a carattere imprenditoriale, il Comune può partecipare a Consorzi.

Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettive le funzioni di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

Art. 53

Accordi di programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata di altri enti e soggetti pubblici, il Sindaco, sulla base degli indirizzi, dei piani e programmi approvati dagli organi collegiali competenti, promuove ed interviene nell'accordo.

Il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati e sottoscrive l'atto che formalizza il consenso unanime delle amministrazioni partecipanti.

TITOLO VII ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 54 Finanza locale

Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

Ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla Legge, ed ha proprio demanio e patrimonio.

Art. 55 Bilancio e programmazione finanziaria

Il Comune delibera entro il termine previsto dalla legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità, dell'annualità, della veridicità, del pareggio economico e finanziario e della pubblicità.

Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Veneto.

Il bilancio e i suoi allegati devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, progetti, servizi ed interventi.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.

Art. 56 Rendiconto della gestione

La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

La Giunta comunale, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 57

Revisori dei conti

Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto da tre membri.

I componenti del collegio sono scelti con le modalità previste dalla Legge. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del Comune; possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali.

Collaborano con il Consiglio comunale nella funzione di controllo e di indirizzo, esercitano, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Il collegio dei revisori esercita altresì, secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica. La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Il collegio dei revisori svolge inoltre tutte le funzioni ad esso demandate dalle norme legislative in materia.

I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

Art. 58

Controllo economico interno della gestione

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità.

Art. 59

Tesoreria e riscossione delle entrate

Il servizio di Tesoreria è affidato, con procedure di evidenza pubblica, ad un istituto di credito che disponga o si impegni ad attivare una sede operativa nel Comune.

La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile per un volta.

Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli

stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla Legge.

Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune può provvedere a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII
ATTIVITA' NORMATIVA E NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 60
Potestà regolamentare

Nel rispetto della legge e del presente Statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli organi, degli uffici e degli organismi di partecipazione.

Tutti i regolamenti comunali sono adeguati alle disposizioni dello Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Sino a tale data continuano ad applicarsi le norme in essi previste che risultino compatibili con la Legge e con lo Statuto.

Art. 61
Pubblicazione dello Statuto

La conoscenza dello Statuto è assicurata attraverso la sua divulgazione presso i cittadini che risiedono nel Comune e presso gli enti e le persone giuridiche che vi hanno sede.

L'approvazione di qualsiasi modificazione allo stesso comporta la riproduzione integrale del testo aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino, l'immediata comprensione del testo vigente.

INDICE

TITOLO I° - Elementi costitutivi, principi fondamentali e programmatici da art. 1 ad art. 9	pag. 1
TITOLO II° - Ordinamento comunale da art. 10 ad art. 29	pag. 6
TITOLO III° - Partecipazione popolare da art. 30 ad art. 40	pag. 16
TITOLO IV – Ordinamento amministrativo da art. 41 ad art. 46	pag. 20
TITOLO V – Servizi pubblici da art. 47 ad art. 50	pag. 22
TITOLO VI – Forme associative e di collaborazione tra enti da art. 51 ad art. 53	pag. 24
TITOLO VII – Ordinamento finanziario e contabile da art. 54 ad art. 59	pag. 25
TITOLO VIII – Attività normativa e norme finali e transitorie da art. 60 ad art. 61	pag. 28